



Accordo quadro

tra

- la Chiesa evangelica riformata in Svizzera (CERiS)
 - la Conferenza dei vescovi svizzeri (CVS)
 - la Chiesa cattolica cristiana svizzera (CCCS)
- l'Unione svizzera dei comitati ebraici di assistenza ai rifugiati (VSJF)
- la Federazione delle organizzazioni islamiche svizzere (FOIS)

di seguito denominate «Comunità religiose»

e

la Confederazione Svizzera, rappresentata dalla Segreteria di Stato della
migrazione, Quellenweg 6, 3003 Berna-Wabern

di seguito denominata «SEM»

o denominate insieme «le Parti contraenti»

concernente

i servizi di consulenza religiosa nei centri della Confederazione e negli alloggi
presso gli aeroporti

1. Scopo

Nell'intento di proseguire e approfondire insieme la collaborazione finalizzata al benessere delle persone richiedenti l'asilo negli alloggi della Confederazione, con il presente Accordo le Parti contraenti disciplinano i principi dell'attività di consulenza religiosa nonché l'accesso ai centri federali d'asilo (CFA) delle consulenti religiose accreditate e dei consulenti religiosi accreditati delle Comunità religiose.

Quale servizio delle Comunità religiose, l'attività di consulenza religiosa rientra nell'ambito di protezione della libertà di religione e, per coloro che ne usufruiscono nel contesto istituzionale dei CFA, contribuisce in misura sostanziale a garantire la libertà di credo e di coscienza di cui all'articolo 15 della Costituzione federale.

2. Basi

L'attività di consulenza religiosa nei CFA è disciplinata dai seguenti accordi e regolamenti:

- a) il presente Accordo (incluse eventuali aggiunte e supplementi);
- b) la versione più recente del Piano d'esercizio Alloggio (PE);
- c) la versione più recente delle linee guida per la consulenza religiosa nei centri della Confederazione e negli alloggi presso gli aeroporti.

Le Parti contraenti assicurano la coerenza tra il presente Accordo da un lato e i regolamenti che rientrano nei rispettivi ambiti di competenza e la loro interpretazione dall'altro.

In caso di disposizioni contraddittorie fa stato l'ordine di priorità sopraccitato.

Le modifiche apportate dalle Parti contraenti al PE o alle linee guida rilevanti sotto il profilo della coerenza con il presente Accordo vengono discusse nel quadro del Comitato misto (v. n. 13 del presente Accordo).

3. Durata dell'Accordo

Il presente Accordo è concluso per una durata indeterminata.

Le Parti contraenti possono denunciare l'Accordo per scritto con un preavviso di sei mesi per il 30 giugno o il 31 dicembre.

4. Compiti dei CFA

I CFA hanno in particolare i seguenti compiti:

- offrire vitto, alloggio e occupazione alle persone richiedenti l'asilo;
- garantire l'assistenza sanitaria di base;
- espletare procedure d'asilo conformemente alla legge sull'asilo¹.

5. Consulenza religiosa nei CFA

I servizi di consulenza religiosa offerti nei CFA dalle Comunità religiose sono rivolti alle persone richiedenti l'asilo che soggiornano nei CFA nel quadro della procedura d'asilo; essi tengono conto in linea di massima della situazione e delle esigenze delle persone richiedenti l'asilo.

Tali servizi sono organizzati in maniera interreligiosa e sono disciplinati da linee guida comuni definite dalle Comunità religiose.

6. Compiti delle consulenti religiose e dei consulenti religiosi nei CFA

Nel quadro della loro attività nei CFA, le consulenti religiose e i consulenti religiosi:

- assicurano l'accompagnamento spirituale delle persone richiedenti l'asilo;
- mettono a disposizione ed esercitano le proprie competenze religiose (preghiera, benedizione, festività ecc.) nei limiti delle possibilità istituzionali;
- all'occorrenza agiscono da tramite con Comunità religiose al di fuori del CFA;
- collaborano con gli attori che operano nei CFA nel quadro della propria attività di consulenza religiosa. Le consulenti religiose, i consulenti religiosi e i suddetti attori fungono da interlocutori reciproci;
- informano all'occorrenza sui compiti e le prestazioni dei suddetti attori o forniscono suggerimenti su come entrare in contatto con questi ultimi. Su richiesta delle persone richiedenti l'asilo, possono coadiuvare tale presa di contatto;
- ai fini dello svolgimento dei propri compiti, intrattengono contatti con altri attori della società civile e possono fornire indicazioni su altre offerte di sostegno al di fuori dei CFA.

¹ Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo; RS **142.31**

Le Comunità religiose illustrano e specificano lo status e i compiti della consulenza religiosa nei CFA nelle linee guida in materia in linea con l'Accordo quadro.

All'occorrenza le Parti contraenti possono precisare il ruolo e i compiti della consulenza religiosa nei CFA in un documento separato.

La consulenza religiosa deve essere prestata in modo confidenziale. Le consulenti religiose e i consulenti religiosi sottostanno all'obbligo del segreto (art. 320-321 CP²).

7. Luogo e organizzazione delle attività di consulenza religiosa

La consulenza religiosa può essere prestata in tutti i CFA della rispettiva regione d'asilo, senza eccezione alcuna.

Il cambiamento del luogo e del grado d'impiego da parte del datore di lavoro deve essere concordato con il servizio preposto all'accREDITAMENTO della SEM. La comunicazione avviene tramite i delegati nel Comitato misto.

Se constata mutamenti nel fabbisogno di consulenza religiosa, la SEM informa le Comunità religiose al riguardo.

8. Accredimento delle consulenti religiose e dei consulenti religiosi

- Le Comunità religiose reclutano le consulenti religiose e i consulenti religiosi in base ai principi e ai requisiti delle linee guida.
- Per l'accREDITAMENTO occorrono un estratto aggiornato nonché un estratto specifico per privati del casellario giudiziale. Le Comunità religiose provvedono a sollecitare in via preliminare tali documenti, la cui disponibilità viene confermata nella richiesta di accREDITAMENTO.
- In presenza di iscrizioni che mettono in dubbio l'idoneità della persona in questione, le Comunità religiose contattano la SEM prima della procedura di accREDITAMENTO.

² Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937.

- Le Comunità religiose si tengono reciprocamente al corrente sulle richieste di accreditamento.
- Esse richiedono alla SEM un accreditamento per la regione d'asilo in questione.
- La SEM esamina la richiesta e decide in merito all'accREDITamento. Se esso viene negato, la SEM ne comunica per scritto i motivi alle Comunità religiose.

9. Collaborazione e partenariato

La collaborazione partenariale tra le Comunità religiose e la SEM è fondata sul rispetto reciproco nei confronti dei rispettivi compiti e competenze. Improntata alla trasparenza reciproca, all'apertura e alla disponibilità al dialogo, tale collaborazione plasma la cultura dei CFA.

In caso di conflitti legati all'attività di consulenza religiosa che non possono essere chiariti e risolti con il dialogo diretto tra gli interessati, entrambe le parti coinvolgeranno i seguenti attori a diversi livelli di competenza (livelli 1-3):

	SEM	Comunità religiose
1	Persona di riferimento della sezione Alloggio, sicurezza e partner (SnASP) del CFA interessato	Consulenti religiose e consulenti religiosi
2	Responsabile della sezione Alloggio, sicurezza e partner (SnASP) della regione d'asilo interessata <i>La centrale della SEM viene informata e consultata all'occorrenza dalla SnASP.</i>	Datore di lavoro delle consulenti religiose e dei consulenti religiosi (di regola il superiore)
3	Direzione della regione procedurale <i>La centrale della SEM viene informata e consultata all'occorrenza dalla direzione della regione procedurale.</i>	<i>La persona delegata della Comunità religiosa interessata nel Comitato misto viene informata e consultata all'occorrenza dal superiore.</i>

Se l'accREDITamento è a rischio a causa di un conflitto non sanabile, violazioni sfociate in diffide contro le disposizioni fondamentali di cui al numero 2 o mancanze gravi, la SEM informa la persona interessata e il suo datore di lavoro

comunicandone i motivi. A entrambi viene concessa in tempi utili l'opportunità di prendere posizione in merito. In caso di revoca di un accreditamento, la SEM comunica tempestivamente per scritto tale decisione e i relativi motivi non solo alla persona interessata e al suo datore di lavoro, ma anche alla delegata o al delegato competente nel Comitato misto.

10. Accesso e infrastruttura

Per consentire alle consulenti religiose e ai consulenti religiosi di svolgere la propria attività, la SEM in linea di massima garantisce loro un accesso adeguato agli spazi comuni dei CFA.

Tutti i CFA dispongono di spazi che possono essere utilizzati per la consulenza religiosa (almeno un locale per CFA).

11. Formazione propedeutica e continua delle consulenti religiose e dei consulenti religiosi

Le Comunità religiose assicurano la formazione adeguata delle addette accreditate e degli addetti accreditati in materia di consulenza religiosa generale e specifica al contesto nonché la loro preparazione in vista dell'attività lavorativa presso i CFA.

Ad accreditamento avvenuto viene svolto un primo colloquio con la sezione Alloggio, sicurezza e partner (SnASP), la consulente religiosa o il consulente religioso e il suo superiore. Alcuni rappresentanti della SnASP provvedono a fornire tempestivamente un'introduzione adeguata nell'organizzazione e nella prassi quotidiana nei CFA.

Sotto la direzione della SnASP, alle consulenti religiose e ai consulenti religiosi vengono trasmesse nozioni di base sul diritto d'asilo svizzero, la procedura d'asilo, i compiti dei CFA e le disposizioni legali che ne disciplinano l'attività. La SEM informa i delegati nel Comitato misto (v. n. 13) in merito alle opportunità di formazione continua nel campo della consulenza religiosa.

12. Comunicazione interna

Le Comunità religiose e la SEM attribuiscono una grande importanza alla comunicazione come pilastro per una collaborazione di successo.

All'interno della SEM, la SnASP designa un'interlocutrice o un interlocutore di riferimento per le consulenti religiose e i consulenti religiosi. All'occorrenza vengono svolti dei colloqui.

La SnASP organizza regolarmente incontri di scambio con le consulenti religiose e i consulenti religiosi.

Si raccomanda di promuovere il dialogo a livello regionale tra le consulenti religiose e i consulenti religiosi, la SEM e gli altri attori che operano nei CFA (in particolare i fornitori di prestazioni di assistenza).

13. Comitato misto

Per garantire l'esecuzione del presente Accordo quadro viene istituito un comitato congiunto Comunità religiose/SEM, il cosiddetto Comitato misto.

La direzione del Comitato misto è composta da una delegata o un delegato delle Comunità religiose firmatarie del presente Accordo quadro e da una delegata o un delegato della SEM.

Il Comitato misto segue l'esecuzione del presente Accordo quadro, monitora gli sviluppi in materia di consulenza religiosa nei CFA e valuta eventuali necessità d'intervento. Si occupa inoltre delle divergenze d'opinione e dei conflitti in relazione all'attuazione dell'Accordo quadro e provvede a dirimerli di comune accordo.

Le divergenze che non possono essere composte all'interno del Comitato misto verranno discusse dai livelli gerarchici sovraordinati delle Parti contraenti.

Le delegate e i delegati delle Comunità religiose, le consulenti religiose e i consulenti religiosi, i rispettivi datori di lavoro nonché le collaboratrici e i

collaboratori della SEM sottopongono temi attinenti alla consulenza religiosa all'attenzione del Comitato misto.

Il Comitato misto si riunisce due volte l'anno. Eventuali sedute supplementari possono essere concordate dalle delegate e dai delegati, che disciplinano di comune accordo il funzionamento del Comitato misto.

14. Protezione e sicurezza dei dati

Le Parti contraenti si impegnano a rispettare le disposizioni della legislazione svizzera in materia di protezione dei dati e a evitare l'accesso non autorizzato di terzi a dati correlati all'esecuzione dell'Accordo.

15. Comunicazione con terzi / pubbliche relazioni

La comunicazione pubblica delle Parti contraenti in merito all'attività di consulenza religiosa nei CFA avviene di comune accordo.

16. Entrata in vigore e modifiche

Il presente Accordo entra in vigore con la firma delle Parti contraenti.

Le disposizioni del presente Accordo possono essere modificate previo consenso delle Parti contraenti. Tutte le modifiche e aggiunte devono avvenire per scritto ed essere firmate dalle Parti contraenti.

Il presente Accordo può essere firmato elettronicamente. Le Parti contraenti riconoscono la validità delle firme elettroniche ai fini della conclusione vincolante del contratto.

Il presente Accordo sostituisce l'Accordo quadro del 12 dicembre 2002 sul servizio regionale di consulenza religiosa nei centri di registrazione per persone richiedenti l'asilo.

Per le Comunità religiose

Per la SEM

CHIESA EVANGELICA RIFORMATA
IN SVIZZERA

SEGRETERIA DI STATO DELLA
MIGRAZIONE

Pastora Rita Famos, presidente

Christine Schraner Burgener

Segretaria di Stato

CONFERENZA DEI VESCOVI

SVIZZERI

Marcel Suter

Mons. Felix Gmür, presidente

Vicedirettore

CHIESA CATTOLICA CRISTIANA

SVIZZERA

Mons. Frank Bangerter

Franz Peter Murbach, presidente del

Consiglio sinodale

UNIONE SVIZZERA DEI COMITATI

EBRAICI DI ASSISTENZA AI

RIFUGIATI

Noëmi van Gelder, presidente

FEDERAZIONE DELLE

ORGANIZZAZIONI ISLAMICHE

SVIZZERE

Önder Günes, presidente

Firmato a Berna il 6 novembre 2024.



Chiesa evangelica riformata
in Svizzera



SCHWEIZER BISCHOFSKONFERENZ
CONFÉRENCE DES ÉVÊQUES SUISSES
CONFERENZA DEI VESCOVI SVIZZERI
CONFERENZA DILS UESTGS SVIZZERS



Christkatholische Kirche
der Schweiz
Église catholique-chrétienne
de la Suisse
Chiesa cattolica cristiana
della Svizzera

VSJF Verband Schweizerischer Jüdischer Fürsorgen
Union Suisse des Comités d'Entraide Juive

FIDS  **FOIS**